

COMUNE DI SANT'OMERO

**STATUTO
PER IL COMUNE
DI SANT'OMERO**

*Norme fondamentali
per l'organizzazione dell'ente*

**Statuto approvato dal Consiglio comunale
con delibera n. 77 dell'11.10.91**

COMUNE DI SANT'OMERO (TE):

**Statuto approvato dal Consiglio comunale
con delibera n, 77 dell'11.10.91.**

STATUTO PER IL COMUNE DI SANT'OMERO NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Il Comune

- 1.** Il Comune è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo indirizzando la sua attività all'instaurazione di rapporti di fiducia con i cittadini e cittadine uniformando la sua azione ai principi di legalità, di equità, di trasparenza, pubblicità, efficacia, efficienza e programmazione.
- 2.** Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
- 3.** Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell' ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
- 4.** Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.
- 5.** Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 2

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Abruzzo, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali
3. economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà, e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti centri abitati: Sant'Omero Capoluogo, Garrufo, Poggio Morello, Villa Ricci, Case Alte, e dai seguenti nuclei abitati: Bivio Sant'Omero, Casette, Villa Gatti e Barracche, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 33,00 confinante con i comuni di Sant'Egidio alla V.ta, Civitella del T.to, Campi, Bellante, Mosciano S.A., Tortoreto, Corropoli, Nereto e Torano Nuovo.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro storico che è il capoluogo, in Via Vittorio Veneto n. 50.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate o frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 4
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

Art. 5
Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 10 comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Sant'Omero.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 7

I beni comunali

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Art. 8

**I principi di azione, di libertà, di eguaglianza,
di solidarietà, di giustizia, di associazione**

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effetti va partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi,
4. delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
5. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

CAPO II

FUNZIONI E COMPITI

Art. 9

Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
 - a) In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
 - b) pianificazione territoriale dell' area comunale;
 - c) viabilità, traffico e trasporti;
 - d) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
 - e) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
 - f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
 - h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
 - i) polizia amministrativa per le funzioni di competenza comunale.
3. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art. 10

I servizi pubblici locali

1. Il Comune - nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite; in economia, in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione; a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale; a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

Art. 11

I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di Stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
4. Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco - ove occorra funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

CAPO III

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 12

La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

Art. 13

La valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione di uso di locali o terreni di proprietà del Comune, previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.
2. Le libere associazioni -per poter fruire del sostegno del Comune debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo Statuto e l'atto costitutivo, nelle forme e nei modi previsti dall'apposito regolamento.
3. La Giunta valuterà dei requisiti previsti dall'apposito regolamento circa la natura del sostegno, che disporrà con propria delibera.

Art. 14

La partecipazione alla gestione dei servizi sociali

1. Il Comune - ai fini della gestione dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale - può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.

2. La gestione di tali servizi può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a della istituzione comunale.
3. La gestione può altresì avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione designati dal Comune e con la minoranza dei restanti membri, designata dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.
4. In caso di costituzione di apposita «istituzione per i servizi sociali» la nomina e la revoca degli amministratori e cioè Consiglio di Amministrazione, Presidente e Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Consiglio comunale.
5. Lo Statuto ed il regolamento dell'ente locale da cui dipende determinano funzioni e competenze degli organi nonché i criteri e requisiti di funzionamento.

Art. 15

Gli organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.
2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.
4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

Art. 16

Le situazioni giuridico soggettive

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande.
2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.
3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per la decisione dell' amministrazione.
5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

Art. 17

Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.
3. Il Sindaco affida le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni.
4. Il Sindaco, attraverso la Segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informa motivatamente per iscritto, nei 15 giorni successivi al parere dell' organo compe-

tente, dell' esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

5. Ove i termini sopra citati non venissero osservati il parere dell' organo si dà per reso e le pratiche passano agli uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni.

6. Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i 15 giorni successivi, mentre, nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedi mentali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

Art. 18

Diritto di iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei Regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio, per il tramite del Sindaco, di proposte redatte rispettivamente in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo della popolazione avente diritto al voto risultante al 31 dicembre dell' anno precedente.

3. Sono escluse dall' esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazioni per pubblica utilità.

4. le firme debbono essere autenticate nei modi di legge.

5. L'attestazione della residenza dei sottoscrittori può risultare anche da certificato collettivo che il competente ufficio comunale è tenuto a rilasciare.

6. La Giunta esprime parere sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di 90 giorni.

7. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della relazione della Giunta.
8. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale entro 30 giorni. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 19

Referendum consultivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di Referendum consultivi tra la popolazione comunale in materie di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal Referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente, e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. L'iniziativa del Referendum può essere presa dal Consiglio comunale o dal 15% del corpo elettorale.
4. Presso il Consiglio comunale agirà una apposita Commissione disciplinata dal Regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei Referendum proposti dai cittadini, procedendo: alla verifica della regolarità della presentazione delle firme, all'ammissibilità per materia, considerate le limitazioni del precedente secondo comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
5. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al Consiglio comunale.
6. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il Referendum rimettendo gli atti alla Giunta comunale per la fissazione della data.
7. Nel caso in cui il Consiglio comunale per motivi di legittimità si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il par-

ziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

8. Le modalità operate per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la Segreteria, a disposizione dei cittadini interessati.

9. Il Referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

10. I Referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistono degli impedimenti temporanei.

11. I Referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 20

Consulte di settore

1. Il Comune al fine di acquisire contributi e competenze specifiche nei diversi settori dell'attività amministrativa, individuati nella relazione programmatica, si avvale di organismi denominati «Consulta di settore».

2. Le Consulte di settore, rappresentano anche organismi di raccordo diretto tra governo locale e società civile organizzata.

3. La Consulta per questioni riguardanti i rispettivi settori di competenza, rimettono agli organi del Comune pareri, proposte e suggerimenti non vincolanti.

4. I pareri, le proposte e i suggerimenti vengono acquisiti dall'Amministrazione comunale, per il tramite del Sindaco: a) quando ne facciano richiesta il C.C. o la Giunta; b) quando lo richiede la maggioranza dei componenti la Consulta.

5. I Regolamenti che disciplinano il funzionamento della consulta sono approvati dal Consiglio comunale con le modalità previste al successivo art. 82 commi 2 e 3.

6. Le consulte sono composte dai seguenti membri:

a) Assessore o Consigliere comunale delegato al settore;

- b) un Consigliere comunale di maggioranza;
- c) un Consigliere comunale di minoranza;
- d) rappresentanti delle associazioni, organizzazioni o istituzioni regolarmente costituite, sia a livello locale sia quali articolazioni di organismi presenti a livelli più ampi di quello comunale, che operino strutturalmente sul territorio comunale e che si occupano di questioni inerenti il settore a cui si riferisce la Consulta.

7. Si istituiscono la Consulta dei Giovani ed Associazioni. Per la consulta dei Giovani ed Associazioni non si applica il comma 6 dell'Art. 20 dello Statuto Comunale

Art. 21

Diritti d'accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di cui al comma 7 del presente articolo in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle Imprese.

2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti siano quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

4. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto degli atti, anche interni, formati dal-

dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati dal Regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo.

6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formativi dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

7. Il Regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso non sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.

9. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli Enti alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

10. Le Aziende e gli Enti dipendenti del Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività a tali principi.

Art. 22

Il diritto di informazione per le organizzazioni sindacali

1. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riconosciute con D. M. ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395 ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale, hanno diritto di informazione sulla attività amministrativa e politico-istituzionale.

2. L'informazione si concreta, in base all' articolo 18 del D.P.R. 1 febbraio 1986 n. 13 e l'articolo 29 del D.P.R. 13.05.1987 n. 268, nella ricezione preventiva, costante e tempestiva, del materiale relativo alle materie seguenti:

- a) il funzionamento dei servizi, degli uffici, gli affari del personale;
- b) i programmi d'investimento;
- c) le innovazioni tecnologiche;
- d) gli organici dei Servizi e degli Uffici;
- e) l'organizzazione del lavoro e la politica degli organici;
- f) i piani di produttività, i progetti ed i programmi, nonché gli incentivi per l'efficacia dei servizi e per l'azione amministrativa;
- g) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- h) e quanto altro l'amministrazione ritenga di dover far conoscere.

3. Su tali materie le organizzazioni sindacali suddette hanno obbligo di parere non vincolante per l'Amministrazione attiva da esprimersi in forma scritta entro 7 giorni dal ricevimento dei documenti.

4. Il diritto di informazione non esclude quello di contrattazione previsto dagli articoli 3 e 14 della Legge 29 marzo 1983 n. 93 e reso esecutivo con le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27 del D.P.R. 268/87, e dai successivi accordi collettivi recepiti in decreto dal Presidente della Repubblica.

Art. 23

Il Difensore civico

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.

2. Per la nomina il Consiglio comunale si avvale di un elenco di aspiranti ottenuto in seguito ad avviso pubblico rivolto alle organizzazioni, associazioni, istituzioni presenti sul territorio nonché a singoli cittadini.

3. Dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Non può essere rieletto.

4. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: «giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene».

Art. 24

Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza.

2. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 40 grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

3. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consi-

glieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 25

Mezzi e prerogative

- 1.** L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio o di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
- 2.** Il Difensore civico può intervenire, su richiesta cittadini singoli o associati o di propria iniziativa presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
- 3.** A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
- 4.** Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
- 5.** Acquisisce tutte le informazioni utili, rassegna per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
- 6.** L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.
- 7.** Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a presentare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico.

Art. 26

Rapporti con il Consiglio

1. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell' anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell' azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverale e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Art. 27

Indennità di funzione

1. Al Difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli Assessori comunali dei Comuni con popolazione compresa tra i 5.000/1 0.000 abitanti.

CAPO IV

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

SEZ.I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 28

Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta è organo di gestione amministrativa.
4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. È capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, ufficiale sanitario.

Art. 29

Durata

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Sono atti urgenti quelli la cui mancata tempestiva adozione può creare danno al Comune o alla cittadinanza; sono atti improrogabili quelli la cui adozione è soggetta a termini di decadenza.

Art. 30

Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art. 39 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ed altri, eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori.

Art. 31

La rimozione e la sospensione degli amministratori

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell' interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e della Giunta, (i presidenti dei Consigli circoscrizionali) possono essere rimossi, quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza.
2. In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55.

Art. 32

La responsabilità degli amministratori

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

Art. 33

I diritti e i poteri dei Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione e sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.
3. Se lo richieda un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Le richieste devono pervenire sotto forma di proposte di deliberazione, il Segretario comunale provvederà ad acquisire ed a esprimere i pareri di cui agli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90 (i Consiglieri hanno diritto di farsi assistere dagli uffici del Comune nella redazione del testo).
4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli Statuti dell' ente e di eventuali aziende speciali e istituzionali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
- d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi decentramento e di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell' ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligatori;
- j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono una esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;
- l) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell' ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati;

m) l'elezione del «difensore civico», il relativo regolamento di funzionamento dell'ufficio.

2. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezioni della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 36,5° c. della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Qualora altresì non si pervenga a decisione vi sarà l'invio di un commissario in sostituzione degli organi omissivi in base all' art. 48 della citata legge 142/90.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Quando 1/5 dei Consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro 10 giorni dall'affissione all' Albo pretorio delle deliberazioni di competenza di Giunta per le materie sotto-elencate, tali delibere sono sottoposte al controllo dell' illegittimità denunciate:

- a) acquisti, alienazione, appalti ed in generale tutti i contratti;
- b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti e a terzi;
- c) assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale.

5. Negli stessi termini di cui al comma precedente, per presunti vizi di incompetenza o di contrasto con atti fondamentali del Consiglio, 1/5 dei Consiglieri può chiedere l'invio al Comitato regionale di controllo di tali atti.

6. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le delibere di cui al 2° comma sono comunicate ai capigruppo consiliari.

7. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni di cui al comma 4 meramente esecutive di altre deliberazioni.

8. Le deliberazioni del Consiglio comunale sottoscritte dal Sindaco o da chi per lui presiede la seduta e dal Segretario comunale devono essere pubblicate mediante affissione all' Albo pretori o per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 35
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima e per delega.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco o gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.

Art. 36
Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - a) la nomina del Presidente della Commissione;
 - b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune;
 - c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 37
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

SEZ. II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 38

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, chè la presiede, e da un numero pari di Assessori, non superiore al numero di 6.
2. Possono essere eletti alla carica di Assessore cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti, fino a un massimo di 6.

Art. 39

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e è presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta.

Art. 40

L'elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco e la Giunta comunale sono eletti dal Consiglio nel suo seno salvo l'elezione del cittadino non consiglieri alla carica di Assessore -subito dopo la convalida degli eletti.
2. Tale elezione deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
3. L'elezione deve avvenire sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri comunali, contenente la lista dei candidati alla carica di Sindaco e di

Assessore a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri. A tal fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in seduta distinte, entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza o dalle dimissioni. Qualora in nessuna elezione si raggiunga la maggioranza assoluta, il Consiglio viene sciolto a norma dell'art. 39, 1° comma, lett. b), n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. La convocazione del Consiglio comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta comunale è disposta dal Consigliere anziano.

6. Per Consigliere anziano si considera quello che abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza.

7. La prima convocazione è disposta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli eletti o dalla data da cui si è verificata la vacanza. Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono sempre presiedute dal Consigliere anziano.

8. Le deliberazioni di nomina del Sindaco e della Giunta divengono esecutive entro 3 giorni dall'invio all'organo regionale di controllo, ove non intervenga l'annullamento per i vizi di legittimità

9. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della rispettiva Giunta con effetto della elezione della nuova. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

Art. 41

Attribuzioni della Giunta

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per la loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli

obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell' esercizio di attribuzione di governo:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario;
- c) elabora linee di indirizzi e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
- f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
- g) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
- h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- j) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
- k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione di mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
- n) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell'Ente;
 - b) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;
 - c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazioni del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il revisore del conto.

Art. 42

Deliberazione degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone», il presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta privata».
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

SEZ. III

IL SINDACO

Art. 43

Competenza

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

Art. 44

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell' ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell' attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all' esame della Giunta;
 - e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) ha facoltà di delega;

- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;
- h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);
- j) adotta ordinanze ordinarie;
- k) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie
- l) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- m) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita l'apposita commissione;
- n) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
- o) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale;
- p) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentiti la Giunta e le istanze di partecipazione;
- q) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
- r) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti, presiede le gare per acquisti, alienazioni somministrazioni e appalti di opere pubbliche con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 45

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 46

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede.

Art. 47

Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza Statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile della popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingenti ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati di cui fossero incorsi.
4. Il «Sostituto» del Sindaco esercita anche la funzione di cui al presente articolo.
5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma del presente articolo, nonché dell'art. 10 della citata legge 142/1990, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere comunale nelle frazioni.

7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti in cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
8. Alle spese per il commissario provvede il Comune.
9. Ove il Sindaco o il suo sostituto o il suo delegato non adotti provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 48

La motivazione di sfiducia, la revoca e la sostituzione

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta. Deve contenere la proposta di nuove linee politiche-programmatiche-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità delle disposizioni dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142
4. La mozione di sfiducia costruttiva è messa in discussione non prima di 5 giorni e non oltre 10 dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione contestuale del nuovo esecutivo.
6. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta del Sindaco. Il Sindaco e gli Assessori della Giunta uscente possono essere rieletti come componenti della nuova Giunta.
7. La decadenza della Giunta per le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori, ha effetto della elezione della nuova Giunta.

Art. 49
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età, se non espressamente previsto nel documento programmatico.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione scritta al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

CAPO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 50

La revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un revisore dei conti scelto tra:
 - a) gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti;
 - b) gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti;
 - c) gli iscritti nell' Albo dei ragionieri.
2. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. Partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale, quando la Giunta e il Consiglio lo richiede.
3. Il Revisore dei conti, in conformità delle disposizione del regolamento, svolge le funzioni seguenti:
 - a) collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell' ente;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Nella stessa relazione il Revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
6. Al Revisore dei conti spetta il compenso fissato con D.M. interni del 4.10.1991.

Art. 51

Controllo di gestione

1. La Giunta comunale dispone verifiche periodiche anche di singoli provvedimenti, secondo le previsioni del Regolamento di contabilità, sull'attività degli Uffici, dei Servizi e degli Enti, aziende e Istituzioni dipendenti dal Comune.

2. Le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare:

a) lo stato della gestione dei settori di intervento e lo Stato dell'attuazione dei piani, programmi e progetti di cui gli organismi indicati al comma 1 sono direttamente responsabili;

b) i risultati economico-finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito dagli organismi, di cui al comma 1 del presente articolo, in relazione agli obiettivi fissati ed ai tempi previsti, sulla base degli indici e dei parametri prestabiliti nei singoli provvedimenti.

3. I risultati delle verifiche periodiche sono comunicate al Consiglio comunale entro 30 giorni dal loro compimento.

La Giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto al programma e ai costi sostenuti.

CAPO VI

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

SEZ. I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 52

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione Amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto;
2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 53

Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività delibera-

tive e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

- a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
- c) adozione di sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- d) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
- e) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- f) sottoscrizione dei mandati di pagamento e riversali d'incasso.

Art. 54

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

Art. 55

Attribuzioni di sovrintendenza -Direzione - Coordinamento

1. Il Segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna di carattere provvisorio e definitivo con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 56

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

Art. 57

Vicesegretario

1. Un funzionario direttivo, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta comunale di funzioni «vicarie» od «ausiliarie» del segretario comunale, ad assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

SEZ. II

UFFICI

Art. 58

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell' apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze della divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 59

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 60

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture,

la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

a) Il regolamento dello Stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

b) struttura organizzativo-funzionale;

c) dotazione organica;

d) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

e) diritti, doveri e sanzioni; e) modalità organizzativa della commissione di disciplina;

f) trattamento economico.

SEZ. III

SERVIZI

Art. 61

Forme di gestione

- 1.** L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione dei beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
- 2.** La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 3.** Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzionale di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
- 4.** Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l' affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
- 5.** Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 62

Gestione in economia

- 1.** L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 63

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall' apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per le elezioni a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 64

Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell' istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 65

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la natura in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 66

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 67

Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Consiglio comunale con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedi-

menti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 68

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, garantendo la rappresentanza della minoranza, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell' adunanza.
3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 69

Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società per azione a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 70

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

SEZ. IV

FORME COLLABORATIVE

Art. 71

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 72

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 73

ConSORZI

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 72 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 74

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 71 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 75

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attuazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogati ed, in particolare:

a) determinare i tempi e modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

SEZ. V

FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

Art. 76

I principi di collaborazione tra Comune e Provincia

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico sociale e civile.
2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può -ove lo ritenga utile e necessario -sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultra-comunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tale attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici.

Art. 77

La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune avanza annualmente, in previsione del bilancio, proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriali promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Art. 78

**La collaborazione tra il Comune e la Provincia
per le attività dei circondari provinciali**

1. Qualora il Comune è individuato dallo Statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale favorisce la locazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.
2. Il Comune collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 79

La deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Lo Statuto dopo l'approvazione del Consiglio comunale è inviato nei termini di legge al CO.RE.CO. per il controllo di legittimità.
3. Lo Statuto restituito dopo l'approvazione del CO.RE.CO. è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale.
4. Esso è, altresì, affisso all' Albo pretorio dell' ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

Art. 80

L'entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 81

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche e le integrazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le stesse modalità previste nel comma 1 dell'art. 79 del presente Statuto.

Art. 82

Regolamenti

1. Per l'attuazione dei principi del presente Statuto il Comune adotta i seguenti Regolamenti:

- a) regolamento per il sostegno e la valorizzazione delle libere forme associative;
- b) regolamento per le consultazioni referendarie;
- c) regolamento per il diritto d'accesso e l'informazione dei cittadini;
- d) regolamento per i lavori del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari;
- e) regolamento di contabilità;
- f) regolamento per la disciplina dei contratti;
- g) regolamento di organizzazione degli uffici e del personale;
- h) regolamento dell'istituzione.

2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 comma 2° della legge 142/90, previa consultazione dei soggetti interessati.

3. I Regolamenti devono essere pubblicati due volte all'Albo pretorio:

- a) una volta dopo il provvedimento approvativo;
- b) la seconda volta dopo l'esecutività dell'atto deliberativo, per una durata di giorni 15.

4. Essi diventano esecutivi dopo 10 giorni dalla seconda pubblicazione.

5. I Regolamenti, salvo prescrizioni di legge, sono adottati entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 83

Diritto di iniziative sulla formazione dei regolamenti

1. Il diritto di iniziativa sulla formazione dei Regolamenti è attribuita:

- a) alla Giunta;
- b) ai Consiglieri nei modi e nelle forme previste dall' art. 27 del presente Statuto;

- c) ai cittadini nei modi e nelle forme previste dall'art. 18 del presente Statuto;
- d) alle organizzazioni e associazioni maggiormente rappresentative sul territorio.

Art. 84

Norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore del presente Statuto, limitatamente nelle materie ad esso demandate e disciplinate, continueranno ad essere applicate le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 142/90, in quanto con esse compatibili.
2. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dall'art. 82, restano in vigore le norme adottate dal Comune, che risultano compatibili con la legge e con lo Statuto.

INDICE

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI	3
Art. 1 Il Comune	3
Art. 2 Programmazione e forme di cooperazione	4
Art. 3 Territorio e sede comunale	4
Art. 4 Finalità	5
Art. 5 Albo Pretorio	5
Art. 6 Stemma e Gonfalone	5
Art. 7 I beni comunali	6
Art. 8 I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione	6
CAPO II FUNZIONI E COMPITI	7
Art. 9 Le funzioni del Comune	7
Art. 10 I servizi pubblici locali	8
Art. 11 I compiti del Comune per i servizi di competenza statale	8
CAPO III FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE	9
Art. 12 La valorizzazione e la promozione della partecipazione	9
Art. 13 La valorizzazione delle associazioni	9
Art. 14 La partecipazione alla gestione dei servizi sociali	9
Art. 15 Gli organismi di partecipazione	10
Art. 16 Le situazioni giuridico soggettive	11
Art. 17 Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte	11
Art. 18 Diritto di iniziativa popolare	12
Art. 19 Referendum consultivi	13
Art. 20 Consulte di settore	14
Art. 21 Diritti d'accesso e di informazione dei cittadini	15
Art. 22 Il diritto di informazione per le organizzazioni sindacali	16
Art. 23 Il Difensore civico	17
Art. 24 Incompatibilità e decadenza	18
Art. 25 Mezzi e prerogative	19
Art. 26 Rapporti con il Consiglio	20
Art. 27 Indennità di funzione	20
CAPO IV LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI	21
SEZI. I IL CONSIGLIO COMUNALE	21
Art. 28 Gli organi del Comune	21
Art. 29 Durata	21
Art. 30 Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio comunale	22
Art. 31 La rimozione e la sospensione degli amministratori	22

Art. 32	La responsabilità degli amministratori	22
Art. 33	I diritti e i poteri dei Consiglieri comunali	23
Art. 34	Le competenze del Consiglio	24
Art. 35	Commissioni	26
Art. 36	Attribuzioni delle Commissioni	26
Art. 37	Gruppi consiliari	27
SEZ. II LA GIUNTA COMUNALE		28
Art. 38	Composizione	28
Art. 39	Funzionamento della Giunta	28
Art. 40	L'elezione del Sindaco e della Giunta	28
Art. 41	Attribuzioni della Giunta	29
Art. 42	Deliberazione degli organi collegiali	31
SEZ. III IL SINDACO		32
Art. 43	Competenza	32
Art. 44	Attribuzioni di amministrazione	32
Art. 45	Attribuzioni di vigilanza	33
Art. 46	Attribuzioni di organizzazione	34
Art. 47	Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza Statale	35
Art. 48	La motivazione di sfiducia, la revoca e la sostituzione	36
Art. 49	Vicesindaco	37
CAPO V FINANZA E CONTABILITA'		38
Art. 50	La revisione economico-finanziaria	38
Art. 51	Controllo di gestione	39
CAPO VI ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI		40
SEZ. I SEGRETARIO COMUNALE		40
Art. 52	Principi e criteri fondamentali di gestione	40
Art. 53	Attribuzioni gestionali	40
Art. 54	Attribuzioni consultive	41
Art. 55	Attribuzioni di sovrintendenza -Direzione - Coordinamento	41
Art. 56	Attribuzioni di legalità e garanzia	42
Art. 57	Vicesegretario	42
SEZ. II UFFICI		43
Art. 58	Principi strutturali ed organizzativi	43
Art. 59	Struttura	43
Art. 60	Personale	43
SEZ. III SERVIZI		45
Art. 61	Forme di gestione	45
Art. 62	Gestione in economia	45
Art. 63	Azienda speciale	46

Art. 64 Istituzione	46
Art. 65 Il Consiglio di amministrazione	47
Art. 66 Il Presidente	47
Art. 67 Il Direttore	47
Art. 68 Nomina e revoca	48
Art. 69 Società a prevalente capitale locale	48
Art. 70 Gestione associata dei servizi e delle funzioni	48
SEZ. IV FORME COLLABORATIVE	49
Art. 71 Principio di cooperazione	49
Art. 72 Convenzioni	49
Art. 73 Consorzi	49
Art. 74 Unione di Comuni	50
Art. 75 Accordi di programma	50
SEZ. V FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA	52
Art. 76 I principi di collaborazione tra Comune e Provincia	52
Art. 77 La collaborazione alla programmazione	52
Art. 78 La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali	53
CAPO VII NORME FINALI E TRANSITORIE	54
Art. 79 La deliberazione dello Statuto	54
Art. 80 L'entrata in vigore	54
Art. 81 Modifiche dello Statuto	54
Art. 82 Regolamenti	55
Art. 83 Diritto di iniziative sulla formazione dei regolamenti	55
Art. 84 Norme transitorie	56